

Cass. civ. Sez. III, Sent., 11/04/2016, n. 6976

CIRCOLAZIONE STRADALE

PROCEDIMENTO CIVILE

Fatto

Diritto

P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME' Giuseppe - Presidente -

Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -

Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere -

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco - Consigliere -

Dott. ROSSETTI Marco - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9139/2015 proposto da:

B.E., V.N., B.S., B. P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 24, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE VALVO, rappresentati e difesi dall'avvocato MASSIMO BRESCHI giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, già FONDIARIA SAI SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell'avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

GENERALI ITALIA SPA già INA ASSITALIA SPA in persona del Procuratore Speciale VITTORIO PASCOLI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell'avvocato MARCO VINCENTI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE in persona del Presidente e Legale Rappresentante pro tempore Prof. BO.TI. M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO TRIOLO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIETTA CORETTI, MAURO RICCI, VINCENZO STUMPO giusta procura speciale a margine del controricorso;

AXA ASSICURAZIONI SPA in persona del Procuratore Speciale Dott. R.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO BONACCORSI DI PATTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANCARLO FALETTI giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrenti -

e contro

T.F., G.C.N., C.A., C.R., L.G., FILATURA MONICA DI PESTICCIO UMBERTO E C. SNC, M.C., P.F., P. G., P.U., TORO ASSICURAZIONI SPA, L. A., R.P., Z.A., Z.G., Z. A.J.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1539/2014 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 23/09/2014, R.G.N. 2684/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/2015 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l'Avvocato GIUSEPPE VALVO per delega;

udito l'Avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI;

udito l'Avvocato GIANCARLO FALETTI;

udito l'Avvocato GIAN MARCO SPANI per delega;

udito l'Avvocato ALESSANDRO DI MEGLIO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del 1 motivo, accoglimento p.q.r. del 2 e 3 motivo di ricorso.

Svolgimento del processo

1. L'esposizione dello svolgimento del processo sarà limitata alle sole circostanze ancora rilevanti in questa sede.

2. Il (OMISSIS) a (OMISSIS) si verificò un sinistro stradale che coinvolse tre vetture:

- un veicolo Opel condotto da Z.A., di proprietà di Z. G. ed assicurato dalla AXA s.p.a.;

- un veicolo Lancia condotto da P.F., di proprietà della società Filatura Monica s.n.c., di cui era socio il conducente, ed assicurato dalla Fondiaria SAI s.p.a.;

- un veicolo Fiat condotto da L.A., di proprietà del medesimo ed assicurato dalla Assitalia.

In conseguenza del sinistro rimase ferita - tra gli altri - B. S., trasportata sul veicolo Lancia condotto da P.F. ed assicurato dalla Fondiaria.

3. Per ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza del suddetto sinistro B.S. ed i suoi prossimi congiunti (genitori e sorella) nel 1999 convennero dinanzi al Tribunale di Prato la società Filatura Monica s.n.c., P.F. e la Fondiaria.

Nel corso del giudizio gli attori chiamarono in causa anche Z. G. e la AXA; intervenne altresì l'INPS formulando domanda di surrogazione ex *art. 1916 c.c.*, nei confronti dei responsabili.

Al giudizio ne vennero riuniti altri due, proposti da ulteriori vittime del medesimo sinistro nei confronti dei proprietari e degli assicuratori dei tre veicoli coinvolti.

4. Con sentenza 10.11.2009 n. 1428 il Tribunale di Prato accolse la domanda di B.S. nei soli confronti di Z.A. e della AXA. La sentenza venne appellata in via principale dalla AXA, ed in via incidentale dalla stessa B. e da altri danneggiati.

La Corte d'appello di Firenze, con sentenza 23.9.2014 n. 1539, per quanto qui ancora rileva:

-) confermò la statuizione di esclusiva responsabilità di Z. A. nella causazione del sinistro;
-) incrementò il quantum del danno accordato a B.S.;
-) condannò B.S. ed i suoi prossimi congiunti - in solido con gli altri soccombenti - alla rifusione delle spese in favore della Fondiaria-SAI, nei cui confronti la domanda era stata rigettata.

5. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da B.S., B.P., V.N. e B. E., con ricorso fondato su tre motivi.

Hanno resistito con controricorso la AXA, la Fondiaria-SAI (che ha assunto la nuova ragione sociale di UnipolSai), la Generali Italia e l'INPS. La AXA ha altresì depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi *dell'art. 360 c.p.c.* , n. 3. Si lamenta, in particolare, la violazione degli *artt. 2043 e 2054 c.c.*

Deducono, al riguardo, che la Corte d'appello avrebbe erroneamente escluso la responsabilità del vettore, P.F., per i danni subiti dalla trasportata B.S., perchè il vettore "è sempre tenuto al risarcimento".

Deducono che *l'art. 2054 c.c.* , imporrebbe al conducente di risarcire i danni patiti dal trasportato "anche quando non vi sia responsabilità nella causazione del sinistro"; che il conducente sarebbe tenuto "quanto meno a titolo di responsabilità da contatto sociale", e che nel caso di danni al trasportato la colpa del conducente "è implicita".

1.2. Il motivo è infondato.

Il conducente di un veicolo a motore risponde dei danni patiti dal passeggero non a titolo di responsabilità oggettiva, ma a titolo di responsabilità presunta. Egli infatti è gravato da una presunzione di colpa *juris tantum*, che può essere superata con ogni mezzo di prova.

Nel caso di specie, la Corte d'appello ha ritenuto - con accertamento di fatto non censurato e comunque non sindacabile in questa sede - che P.F. abbia superato la suddetta presunzione, attraverso la dimostrazione (raggiunta dalla Corte in base alla consulenza tecnica ed a presunzioni semplici) che P.F. non eseguì manovre azzardate, nè violò altre norme del codice della strada: ha fatto, dunque, corretta applicazione *dell'art. 2054 c.c.* , comma 1.

2. Il secondo ed il terzo motivo del ricorso.

2.1. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, perchè pongono questioni analoghe.

Con ambedue questi motivi i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi *dell'art. 360 c.p.c.* , n. 3, (si lamenta, in particolare, la violazione degli *artt. 91 e 97 c.p.c.* , e "del *D.M. n. 55 del 2014* ");

sia da un vizio di motivazione, ai sensi *dell'art. 360 c.p.c.* , n. 5, (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal *D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54*, convertito nella *L. 7 agosto 2012, n. 134*).

Deducono, al riguardo, che la sentenza di primo grado venne appellata sia dagli odierni ricorrenti, sia da altri danneggiati, nella parte in cui aveva escluso la responsabilità dei conducenti P. F. e L.A., e dei rispettivi assicuratori della r.c.a..

Soggiungono che tuttavia B.S. e i suoi familiari avevano domandato la condanna degli appellati al pagamento di somme molto inferiori rispetto a quanto domandato dagli altri danneggiati: ovvero circa 18.000 Euro a favore di B.S., ed Euro 1.500 pro capite a favore dei congiunti di questa.

Gli altri appellanti, invece, che avevano subito danni ben maggiori, avevano domandato la condanna degli appellati al pagamento di somme assai più cospicue (fino a 2,9 milioni di Euro). Tuttavia la Corte d'appello di Firenze, nel rigettare su questo punto tutti gli appelli, aveva condannato tutti gli appellanti in solido alla rifusione delle spese di lite, liquidate con riferimento al valore della più alta tra le domande di risarcimento formulate dagli appellanti. In virtù di questo criterio, gli odierni ricorrenti erano stati condannati a pagare:

(a) al conducente ed al proprietario del veicolo Lancia (P. F. e Filatura Monica s.n.c.) la somma di Euro 42.476,88 oltre accessori;

(b) all'assicuratore del veicolo Lancia (Fondiaria) la somma di euro 23.805, oltre accessori;

(c) ad L.A. ed al suo assicuratore (Assitalia, nunc Generali) la somma di Euro 34.974,72, oltre accessori.

Concludono perciò deducendo che la Corte d'appello avrebbe violato *l'art. 97 c.p.c.*, nella parte in cui stabilisce che la condanna alla rifusione delle spese, nel caso di più parti soccombenti, va effettuata in proporzione del rispettivo interesse dei vari soccombenti.

2.2. Il motivo è fondato.

Questa Corte ha da tempo stabilito che la comunanza di interessi la quale legittima, ai sensi *dell'art. 97 c.p.c.*, la condanna solidale di più soccombenti al pagamento delle spese di giudizio, presuppone un interesse comune, che può rilevarsi anche in una convergenza di atteggiamenti difensivi, quando esista una sostanziale identità delle questioni dibattute tra le parti nel processo.

Tuttavia, anche quando le parti soccombenti abbiano tutte un interesse comune, quest'ultimo è misura e limite del vincolo di solidarietà alla rifusione delle spese: nel senso che la solidarietà cessa quando il comune interesse sussista per una parte della domanda, e non per il resto.

Pertanto nel caso in cui risultino soccombenti due parti che avevano proposto altrettante domande, tra loro autonome e di valore diverso, ma sottese da un comune interesse, "la solidarietà deve essere rapportata alla misura dell'interesse comune e cioè a quella delle due domande che, per essere di minor valore, è ricompresa nel valore dell'altra, dovendosi per il resto rispettare il disposto *dell'art. 97 c.p.c.*, comma 2, secondo periodo, per il quale il giudice, se le parti soccombenti sono più, condanna ciascuna di esse alle spese in proporzione del rispettivo interesse nella causa" (così Sez. 2, Sentenza n. 1063 del 26/04/1966, Rv. 322142; Sez. 3, Sentenza n. 1628 del 24/05/1972, Rv. 358451).

2.3. Applicando questi principi al caso di specie, ne discende che gli odierni ricorrenti avevano sì un interesse comune con gli altri appellanti soccombenti (quello all'affermazione della responsabilità concorrente dei due conducenti mandati assolti dal giudice di primo grado); tuttavia tale interesse era di entità notevolmente diversa:

poche migliaia di euro per gli odierni ricorrenti, molte centinaia di migliaia per gli altri appellanti soccombenti.

La sentenza d'appello, dunque, deve essere cassata, per avere essa violato il seguente principio di diritto:

La condanna in solido di più parti soccombenti alla rifusione delle spese di lite, ai sensi *dell'art. 97 c.p.c.*, non è consentita quando i vari soccombenti abbiano proposto domande di valore notevolmente diverso, a nulla rilevando che tutti avessero un interesse comune all'accoglimento delle rispettive domande.

2.4. La cassazione della sentenza impugnata non rende necessario il rinvio del presente giudizio al giudice di merito. Infatti, non essendo necessari ulteriori accertamenti, è possibile decidere la causa del merito, liquidando in questa sede le spese di lite nella misura corretta.

2.5. La Corte d'appello ha determinato il credito residuo ancora dovuto a B.S. dalla AXA (e dal suo assicurato) nella misura di Euro 7.447,45. Ha, invece, rigettato il gravame proposto da B.S. e dai suoi congiunti nei confronti della Fondiaria e dei suoi assicurati, teso ad ottenerne la

condanna al pagamento di Euro 1.500 pro capite.

Pertanto è con riferimento a tali valori che andranno determinate le spese di soccombenza dovute dagli odierni ricorrenti alle parti contro le quali essi proposero appello.

Tali spese, secondo le previsioni del *D.M. 10 marzo 2014, n. 55*, possono determinarsi per ciascuna delle parti vittoriose nella misura media, e dunque nella somma di Euro 1.080 per la fase di studio; Euro 877 per la fase introduttiva; Euro 1.755 per la fase di trattazione, ed Euro 1.820 per la fase decisionale, per un totale di Euro 5.532, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie *D.M. 10 marzo 2014, n. 55*, ex art. 2, comma 2.

Tali spese, nei soli confronti di L.A. e della Generali s.p.a., andranno compensate nella misura del 10%, non essendo stata su questo punto impugnata la statuizione della Corte d'appello.

2.6. Pertanto, in riforma dei capi (1) e (2) di cui a p. 32 della sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 1539/14, B. S., B.P., V.N. e B.E. vanno condannati, in solido con gli altri debitori ivi indicati, a pagare:

(a) a M.C. (in proprio e nella qualità di tutore di P.F.), P.U., P.G. in solido, la somma di Euro 5.532 oltre accessori di cui sopra;

(b) alla UnipolSai s.p.a., la somma di euro 5.532 oltre accessori di cui sopra;

(c) alla Generali s.p.a. ed L.A., in solido, la somma di euro 4.978,8 oltre accessori di cui sopra.

2.7. La statuizione di condanna di cui al capo che precede è ovviamente condizionata alla circostanza che i creditori non abbiano, nelle more tra la sentenza d'appello e la presente decisione, ottenuto il pagamento del proprio credito per le spese di lite del grado di appello dagli altri condebitori solidali, nel qual caso il diritto di regresso di questi ultimi dovrà intendersi limitato agli importi indicati supra, al 2.6.

3. Le spese.

Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico dei controricorrenti e controinteressati UnipolSai, Generali Italia e i sig.ri P..

P.Q.M.

la Corte di cassazione, visto *l'art. 380 c.p.c.* :

(-) accoglie il 2 ed il 3 motivo del ricorso;

(-) cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna B.S., B.P., V.N. e B. E., in solido, alla rifusione in favore dei soggetti indicati al 2.6 della presente sentenza le somme ivi pure indicate;

-) condanna M.C., in proprio e nella qualità, P. F., P.U., Filatura Monica s.n.c., P. G., Generali Italia s.p.a., L.A., UnipolSai s.p.a., in solido, alla rifusione in favore di B.S., B.P., V.N. e B.E. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di euro 3.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie *D.M. 10 marzo 2014, n. 55*, ex art. 2, comma 2.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 16 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2016